

#### POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made", ossia garantisce contro i reclami avanzati per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati a Lloyd's Insurance Company S.A. durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta.

Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

**DEFINIZIONI** 

Assicurato: il soggetto nominato sulla Scheda di Copertura (Professionista, Studio Associato e/o

Professionisti facenti parte dello Studio), il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicuratori**: Lloyd's Insurance Company S.A.

Broker: l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato la gestione del

contratto di assicurazione.

**Contraente**: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

**Danno:** qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Durata del Contratto: il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura

Franchigia: l'ammontare specificato nella Scheda di Copertura che, per ogni Sinistro, verrà

dedotto dall'importo liquidato a termini di polizza e che resta a carico dell'Assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in

polizza.

Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro

Modulo di proposta il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, compilato dal

Contraente ai fini della stipula del presente contratto.

Periodo di Assicurazione: se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di

Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha

effetto alla data e all'ora d'inizio della **Durata del Contratto**.

Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella

Scheda di Copertura, e la data di scadenza della Durata del Contratto.

Premio: la somma dovuta agli Assicuratori.

Scheda di Copertura: il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i

dettagli richiamati nel testo.

Sinistro: si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo

**di Assicurazione**, riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per **Danni**, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali **Danni**.



Sinistro in serie: i sinistri risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più pe
---

Terzi: Tutte le persone diverse dall'Assicurato sopra definito. Nel termine "terzo" o "terzi"

sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell'Assicurato, in relazione all'esercizio dell'attività professionale esercitata. Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente **convivente**, i dipendenti

e i collaboratori



#### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

#### Art. A.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

#### Art. A.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

Qualora esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite, questa assicurazione opererà a primo rischio per le garanzie prestate dalla presente polizza e non previste dalle altre assicurazioni ed a secondo rischio, cioè solo dopo che i Massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti fermo in ogni caso il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura e ferme le Franchigie ove applicabili, per tutte le garanzie prestate dalle altre assicurazioni.

#### Art. A.3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il **Premio** sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se l'**Assicurato** non paga i **Premi** o le rate di **Premio** successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

## Art. A.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

# Art. A.5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.), salvo quanto previsto all'Art. A.1.

# Art. A.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successivi alla comunicazione dell'**Assicurato** (Art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

#### Art. A.7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

- 7.1 L'**Assicurato** deve dare avviso per iscritto agli **Assicuratori** entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
  - 7.1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'**Assicurato**;
  - 7.1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'**Assicurato**, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere all'**Assicurato** il risarcimento dei **Danni** subiti come conseguenza di una negligenza professionale.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate al punto 7.1.2 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il **Periodo di Assicurazione**.

- 7.2 L'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile.
- 7.3 La comunicazione di denuncia effettuata dall'Assicurato dovrà contenere:
  - la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze; in particolare riportare proprie motivazioni e valutazioni tecniche;
  - la copia, se già presente, della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
  - il nome ed il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati.



#### Art. A.8 - Modalità della proroga automatica dell'assicurazione - Rescindibilità annuale

L'Assicurazione s'intende automaticamente prorogata, dalla data della sua scadenza, per un nuovo Periodo di Assicurazione alle stesse condizioni in corso e subordinatamente al pagamento del premio dovuto ai sensi dell'Art. A.1. La proroga è però condizionata al ricorrere delle seguenti circostanze essenziali:

- 1. che l'attività professionale dichiarata nel questionario allegato a questa polizza non abbia subito variazioni che non siano già state comunicate agli Assicuratori e da loro espressamente accettate ai fini dell'assicurazione.
- 2. che alla predetta data di scadenza l'Assicurato:
  - a) non abbia denunciato più di un Sinistro nell'ultimo Periodo di Assicurazione, o
  - b) non sia a conoscenza di più di un Reclamo che debba essere denunciato agli Assicuratori che comportino un petitum superiore ad Euro 10.000,00.

In caso di più Sinistri e/o o di unico Sinistro con petitum superiore ad Euro 10.000,00 il rinnovo automatico sarà soggetto alla valutazione degli Assicuratori.

Nel caso in cui le suddette condizioni siano soddisfatte, deve essere confermato che il fatturato relativo all'ultimo anno solare non superi di oltre il 20% il fatturato utilizzato per il calcolo del premio oltre al fatto che la parte di fatturato dell'ultimo anno solare riconducibile alle specifiche attività di cui alla Condizione Particolare A (Consigliere d'Amministrazione, Sindaco, Revisore, Membro dell'Organismo di Vigilanza di Società o altri Enti) e/o B (Insolvenze/Liquidazioni/Curatele) non superi di oltre il 40% il fatturato riconducibile alle medesime attività utilizzate per il calcolo del premio.

Qualora taluno dei punti che precedono non trovi applicazione, l'Assicurato deve darne avviso per iscritto agli Assicuratori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data di scadenza e gli Assicuratori avranno diritto di confermare la proroga oppure di annullarla con restituzione del Premio se questo fosse già stato riscosso ed eventualmente di concordare con l'Assicurato i termini di rinnovo del contratto.

Ciascuno dei punti che precedono s'intende tacitamente confermato nel caso in cui l'Assicurato non abbia dato diverso avviso agli Assicuratori nei termini suddetti (30 trenta giorni). E' operante comunque il disposto dell' Art. 1898 del codice civile - aggravamento del rischio

I disposti che precedono si applicano anche alla scadenza di ciascun Periodo di Assicurazione successivo, ferma la facoltà di ognuna delle parti di dare disdetta all'Assicurazione mediante lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di ogni scadenza, ma in ogni caso non oltre la data di scadenza della Convenzione.

#### Art. A.9 - Continuos Cover

Ferme restando quanto presente nel testo di polizza, Nel caso in cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, prima della decorrenza della presente polizza, di fatti o circostanze che avrebbero potuto dare adito a un Sinistro, e non abbia provveduto, prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Proposal Form che forma parte integrante del presente contratto, a denunciare all'allora Assicuratore tali fatti o circostanze, gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da tali fatti o circostanze, e avanzata contro l'Assicurato nel corso del Periodo di Validità della presente polizza, a condizione che:

- a) l'inadempimento, da parte dell'Assicurato, dell'obbligo a suo carico di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la mancata dichiarazione da parte dell'Assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo o colpa Grave, e
- b) dal momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati, e fino al momento della notifica del Sinistro agli Assicuratori, l'Assicurato fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale, e
- c) gli Assicuratori si riservino la facoltà di ridurre il risarcimento dovuto ai termini di polizza in proporzione ad eventuali pregiudizi ad essi arrecati dalla mancata comunicazione da parte dell'Assicurato, prima della decorrenza della presente polizza, dei fatti o delle circostanze che danno adito al Sinistro.

Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.



# Art. A.10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### Art. A.11 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del **Contraente**.

#### Art. A.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Art. A.13 - Calcolo del Premio minimo annuo

Il Premio minimo annuo indicato nella Scheda di Copertura è calcolato sulla base degli introiti realizzati dall'Assicurato nel corso del precedente anno fiscale, oppure, se l'Assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti per il Periodo di Assicurazione. Nel caso che la presente assicurazione venisse stipulata da o per conto di uno Studio Associato, il Premio è calcolato sulla base della totalità degli introiti sopra identificati relativi a tutti i singoli associati nonché quelli registrati a nome dello Studio stesso.

# Art. A.14 - Facoltà di recesso in caso di Sinistro

Gli Assicuratori rinunciano espressamente al diritto di recesso dal contratto a seguito della denuncia di qualsiasi circostanza, di un Sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata del contratto stesso o del periodo di ultrattività.



# NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

#### Art. B.1 - Oggetto dell'Assicurazione

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenni gli Assicurati elencati in polizza di quanto questi siano tenute a pagare (capitale, interessi e spese) a terzi, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per **Danni** derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili anche per colpa grave professionale nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

La garanzia è operante a condizione che l'**Assicurato** sia abilitato e legittimato alla professione in base alle norme vigenti e/o regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

Sono compresi in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo e <u>subordinatamente alle condizioni ed esclusioni</u> previste dalla polizza:

- a) l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società;
- b) i **danni** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti anche informatici, titoli somme di denaro e valori ricevuti in deposito o custodia dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
- c) i Danni i conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- d) l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, legali e tributarie;
- e) la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori anche occasionali, fermi in tal caso i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo:
- f) la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni cagionati a terzi da collaboratori, consulenti e professionisti in genere nell'ambito di un rapporto di lavoro non-dipendente, provato che gli emolumenti o somme o parcelle pagati a quest'ultimi vengano dichiarati agli assicuratori;
- g) la responsabilità derivante all'**Assicurato** da fatto colposo o doloso di sostituti, praticanti abilitati o professionisti in genere delegati di volta in volta in base all'Art. 108 delle Disposizione di Attuazione del Codice di Procedura Civile, fermi in tal caso i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo;
- h) la responsabilità civile dell'**Assicurato** per colpa nella scelta di corrispondenti o di domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi;
- i) le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;
- j) la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per fatto dei collaboratori identificati in polizza facenti parte dello studio e iscritti all'Albo del relativo Ordine o nel Registro sociale, nonché dei dipendenti;
- k) la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per fatto commesso da praticanti, collaboratori anche occasionali, sostituti d'udienza, procuratori delegati, impiegati od apprendisti dell'**Assicurato**;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi comprese quella di tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi;
- m) l'attività di amministratore di stabili o condominii svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 C.C.;
- n) l'attività di consulenza relativamente a fusioni ed acquisizioni;
- o) l'attività di Mediazione Civile e Commerciale, così come disciplinata dal D.Lgs. 28/10, dal D.M. 180/10 e dal D.M. 145/11. La garanzia è operante a condizione che l'**Assicurato** sia regolarmente iscritto nell'elenco dei Mediatori presso il Ministero della Giustizia.
- p) l'attività di negoziazione assistita come disciplinata dal Decreto-legge 132/2014, dalla Legge 162/2014 e successive modifiche e/o integrazioni.
- q) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali che irrituali, nonché' gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
- r) la consulenza o assistenza stragiudiziale
- s) la redazione di pareri o contratti;
- t) l'attività di amministratore di sostegno e/o curatore speciale di minori e/o incapaci svolta su incarico del Tribunale e/o del Giudice Tutelare;



La copertura base prestata può essere estesa ed integrata dalle Condizioni Particolari Aggiuntive da convenire con dei tassi aggiuntivi.

# Art. B.2 - Clausula "Claims made"

L'assicurazione è prestata nella forma "Claims Made" ovvero opera per i **Sinistri** che si siano verificati per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione** e che siano regolarmente denunciati agli **Assicuratori** durante lo stesso periodo, sempreché siano conseguenti a comportamenti colposi successivi alla data di retroattività convenuta, e che non fossero già noti all'**Assicurato** alla data di stipulazione del presente contratto.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C. l'**Assicurato**, o il **Contraente** per conto dell'**Assicurato**, dichiara, dopo appropriati accertamenti, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

#### Art. B.3 - Limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del **Massimale** concordato per ciascun **Sinistro** e per ciascun **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'**Assicurato** nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate con una **Franchigia** a carico dell'**Assicurato** come indicato nella **Scheda di Copertura** di polizza. Gli Assicuratori si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori alla Franchigia prevista dalla presente Polizza e l'Assicurato sin d'ora da ampio ed irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali Sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata quando richiesto dagli Assicuratori e comunque non oltre la definizione del Sinistro.

#### Art. B.4 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non comprende i **Sinistri** conseguenti a, o derivanti da:

- a) incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dal comma (b) dell'Art. B.1 che precede;
- b) circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- d) attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.Lgs. 58/1998;
- e) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché **Danno** ambientale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- f) responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti concernenti la professione;
- g) comportamento doloso dell'Assicurato;
- h) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- i) multe e ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
- j) direttamente o indirettamente dall'insolvenza dell'Assicurato;
- k) direttamente o indirettamente da virus informatici o dal malfunzionamento del sistema informatico installato per negare l'accesso ai dati personali dei clienti;
- l) difetti e/o errori del software utilizzato per l'elaborazione dati dell'Assicurato, realizzato e adattato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, amministratore o socio, fermo quanto previsto all'Art. B.20);

#### nonché i **Danni**:

- m) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- n) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

Sono altresì esclusi i Sinistri:

- o) per atti compiuti dopo che l'**Assicurato** sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni, oppure dopo la cessazione della rispettiva carica per qualunque motivo;
- p) per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone



assicurate fosse a conoscenza o diligentemente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del **Periodo di Assicurazione** in corso;

- q) relativi alle attività svolte dall'Assicurato per conto di società le quali, alla data di decorrenza del periodo di assicurazione continua con Assicuratori dei Lloyd's e Lloyd's Insurance Company S.A., tramite il Corrispondente dei Lloyd's Assigeco S.r.l., indipendentemente dal numero di rinnovi accordati dagli Assicuratori, fossero in stato di liquidazione, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta; questa esclusione non si applica:
  - all'attività legale;
  - alle attività definite nell'estensione di copertura B delle Condizioni Particolari Aggiuntive, ove applicabile;
- r) per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente.

Tranne esplicita pattuizione tra le parti, e previo pagamento del sovrapremio convenuto, sono esclusi i **Sinistri** derivanti dalle seguenti attività:

- 1. Consigliere d'Amministrazione, Sindaco, Revisore, Membro dell'Organismo di Vigilanza di Società o altri Enti (si veda la Condizione Particolare A);
- 2. Insolvenze, Liquidazioni e Curatele (si veda la Condizione Particolare B).

# Art. B.5 - Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'**Assicurato** nel corso del **Periodo di Assicurazione** e che siano regolarmente denunciate agli **Assicuratori** durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività convenuta, e che non siano già notificati all'**Assicurato**.

In caso di cessazione dell'Attività Professionale da parte dell'Assicurato o decesso durante la Durata del Contratto, su richiesta scritta e formale del Contraente, l'Assicurazione può essere estesa alla copertura dei Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza dell'Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, gli Assicuratori rilasceranno una polizza analoga (o un'Appendice alla presente Polizza) della durata di 10 anni, a fronte del pagamento di un Premio "una tantum" equivalente al 90% dell'ultimo Premio annuo pagato.

In caso di cessazione del contratto per altri motivi, su richiesta scritta e formale del **Contraente**, l'**Assicurazione** può essere estesa, alla copertura dei **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei 10 (dieci) anni, successivi alla scadenza della **Durata del Contratto**, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il **Periodo di Efficacia**. In questo caso, gli Assicuratori rilasceranno una polizza analoga (o un'Appendice alla presente Polizza) della durata di 10 anni, a fronte del pagamento di un Premio "una tantum" equivalente al 200 % dell'ultimo premio pagato.

Il **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** è l'obbligazione massima alla quale gli **Assicuratori** saranno tenuti, cumulativamente per tutti i **Sinistri** pertinenti all'intera durata della garanzia postuma di cui al comma precedente.

In caso di radiazione dall'albo, la presente estensione cessa automaticamente nel momento in cui a seguito della riabilitazione, il professionista si iscriva nuovamente all'albo e riprenda ad esercitare l'attività professionale

Qualora risulti che un **Sinistro** rientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulata direttamente dall'**Assicurato** o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale **Sinistro**.

La suindicata garanzia postuma cesserà automaticamente comunque, nel momento in cui l'**Assicurato** stipulerà altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali.

#### Art. B.6 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada e le Isole Vergini Americane.

#### Art. B.7 - Cessazione del contratto

Oltre ai casi previsti dalla Legge il contratto cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione da parte dell'**Assicurato** per pensionamento, dimissioni, o altri motivi, dall'attività professionale indicata in polizza.

# Art. B.8- Vincolo di solidarietà

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno dell'importo dovuto, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri soggetti responsabili.



#### Art. B.9 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli **Assicuratori** assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** entro il limite addizionale pari ad un quarto del **Massimale** stabilito in polizza per il **Sinistro** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite tra gli **Assicuratori** e l'**Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato ha sempre facoltà di proporre agli Assicuratori un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benestare degli Assicuratori. Eventuali spese legali non autorizzate dagli Assicuratori rimangono a carico dell'Assicurato.

#### Art. B.10 - Definizione Stragiudiziale del Sinistro

Gli **Assicuratori** si impegnano, laddove la denuncia del **Sinistro** e la documentazione ricevute siano probatorie circa la risarcibilità e l'entità del **Danno**, a definire stragiudizialmente il **Sinistro** con il terzo danneggiato, sentito il proprio **Assicurato** e senza che il risarcimento possa in alcun modo costituire riconoscimento di responsabilità dell'**Assicurato** medesimo.

#### Art. B.11 - Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 e s.m.i. per **Danni** cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

# Art. B.12 - Studi Associati - Persone assicurate

Qualora il **Contraente** sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il limite **Massimale** di risarcimento, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti a condizione che i relativi compensi percepiti siano stati dichiarati agli Assicuratori e considerati al fine del calcolo del premio di assicurazione.

Pertanto, nel caso di studio associato si intendono assicurate le persone indicate nella **Scheda di Copertura**. Si precisa inoltre che, per i soli Studi Associati, il **Massimale di Indennizzo** cumulativo per **Periodo di Assicurazione** si intende raddoppiato, fermo restando il limite per singolo **Sinistro**.

Nell'eventualità di cessazione di attività professionale da parte di uno o più **Assicurati**, oppure di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più persone associate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del **Contraente**.

#### Art. B.13 - Protezione Legale

La garanzia di polizza viene estesa in caso di sanzioni tributarie comminate dall'Amministrazione Finanziaria agli **Assicurati** ritenuti personalmente responsabili ai sensi dei DD.LLgs. 471/97, 472/97, 473/97 e successive modifiche e integrazioni alla protezione legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla Controparte, per la difesa dei diritti ed interessi dell'**Assicurato** in sede extragiudiziale e giudiziale.

Questa garanzia copre onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dall'**Assicurato**, spese giudiziarie e processuali, spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio e di Periti in genere.

La presente estensione è valida per controversie denunciate per la prima volta durante la **Durata del Contratto** e non note all'atto di stipulazione della polizza.

Questa estensione viene prestata entro un limite di risarcimento di Euro 20.000,00 per **Sinistro** e di Euro 50.000,00 per anno assicurativo.

#### Art. B.14 - Servizi EDP

Quest'assicurazione copre la società per l'elaborazione informatizzata dei dati (EDP) di cui l'**Assicurato** sia proprietario, o della quale abbia una quota di proprietà, o con la quale abbia stipulato un accordo commerciale, fino a e non eccedendo il **Massimale** indicato in polizza, e sempreché l'**Assicurato** abbia dichiarato il fatturato totale della società EDP ai fini del



calcolo del Premio.

All'Indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una Franchigia a carico dell'Assicurato come indicato nella Scheda di Copertura.

#### Art. B.15 Danni per interruzione o sospensione di attività di terzi

Relativamente ai **Danni** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, la copertura è prestata fino al 50% del **Massimale** per sinistro, indipendentemente dal numero di **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo di Assicurazione** a carico dell'**Assicurato**.

#### Art. B.16 - Attività di amministratore di stabili

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, la copertura è prestata relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 C.C., fatte valere le seguenti esclusioni aggiuntive:

- a) per danni connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze);
- b) per danni derivanti da omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
- c) per danni derivanti da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.

#### Art. B.17 - Sinistri in serie

In caso di **Sinistri** in serie, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** regolarmente denunciato agli **Assicuratori** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione fermo restando il **Massimale** per sinistro concordato.

#### Art. B.18- Garanzia a favore degli eredi

In caso di morte dell'Assicurato nel corso del **Periodo di Assicurazione**, la copertura assicurativa è prestata a favore degli eredi dell'Assicurato, fermi restando le condizioni operative e il limite temporale della garanzia postuma di 10 anni precisati all'Art. B.5.

#### Art. B.19 - R.C. Conduzione dello Studio

A parziale deroga da quanto previsto dalle condizioni generali e speciali di polizza, rimane convenuto che la presente assicurazione viene estesa alla copertura della responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'Assicurato nella gestione e conduzione dei locali precisati nella Scheda di Copertura, presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'assicurazione. Sono comunque esclusi dalla copertura i Danni derivanti da o attribuibili a:

- a) lavori di manutenzione straordinaria;
- b) attività non direttamente riconducibili all'attività professionale oggetto dell'assicurazione;
- c) installazione e manutenzione di insegne;
- d) qualsiasi dipendente dell'Assicurato (ivi inclusi i soci e amministratori dell'Assicurato);
- e) qualsiasi inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Relativamente alla suindicata estensione di copertura, gli **Assicuratori** non risponderanno per somme in eccesso ad Euro 500.000,00 per singolo **Sinistro** e in aggregato per il **Periodo di Assicurazione**, quale sottolimite di risarcimento compreso nel **Massimale** di polizza indicato nella **Scheda di Copertura** e non in aggiunta allo stesso.

# Art. B.20 Responsabilità relative alla sicurezza informatica, perdita di dati dovuta a cybercrime/errori/omissioni

La garanzia è prestata con il massimale pari a EUR 100.000 per sinistro e in aggregato. Il sovra indicato massimale è parte integrante del massimale indicato in scheda di copertura.

Gli Assicuratori accettano di sostenere per conto dell'Assicurato:

- 1. Danni e Spese di Liquidazione Sinistro, per quanto superino la Franchigia, che l'Assicurato sia per legge tenuto a pagare a terzi a fronte di Richieste di Indennizzo avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione per:
  - a. la mancata prevenzione della trasmissione di Codici Dannosi dai Sistemi informatici dell'Assicurato a quelli di terzi;



- b. la mancata fornitura di prodotti (in base ai contratti stipulati) in seguito al blocco del sistema di distribuzione dell'Assicurato da parte di hacker o a causa di virus;
- c. il furto di informazioni di terzi custodite dall'Assicurato, come i dati relativi a carte di credito;
- d. l'errato trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi o altri beni a causa di attacchi informatici;
- e. attacchi informatici alla rete dell'Assicurato, ivi comprese le responsabilità derivanti da: trasmissione di virus informatici, accesso non autorizzato, servizio negato, rivelazione di informazioni riservate e furto di identità;

direttamente riconducibili all'incapacità dei sistemi di Sicurezza Informatica di impedire Violazioni della Sicurezza. Tali violazioni devono verificarsi a partire dalla Data di Retroattività ed entro la fine del Periodo di Assicurazione.

- 2. Danni e Spese di Liquidazione Sinistro, per quanto superino la Franchigia, che l'Assicurato sia per legge tenuto a pagare a terzi a fronte di Richieste di Indennizzo avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione per la distruzione, la corruzione, il furto o la mancata disponibilità di importanti beni informatici dell'Assicurato (anche qualora l'attacco ai danni dell'Assicurato sia stato compiuto dai suoi dipendenti o con la loro complicità) quali computer, reti (compresa la banda larga), Internet, e-mail, siti web, esposti a:
  - a. hackeraggio;
  - b. frodi;
  - c. virus;
  - d. "phishing" e "pharming", ovvero false comunicazioni concepite con l'intento di trarre in inganno l'utente ed estorcergli informazioni personali;
  - e. perdite dovute al furto dell'identità digitale dell'Assicurato

Tali esposizioni devono verificarsi a partire dalla Data di Retroattività ed entro la fine del Periodo di Assicurazione

La copertura della presente Assicurazione non si applica a Richieste di Indennizzo o Perdite nei confronti di qualsiasi singolo Assicurato qualora la Richiesta di Indennizzo sia relativa o conseguente a qualsivoglia atto, errore od omissione di natura criminale, disonesta, fraudolenta o dolosa, a qualsiasi Violazione della Sicurezza, Minaccia di estorsione, violazione intenzionale di una Politica sulla Privacy o di una violazione intenzionale o consapevole della legge, se compiute da detto Assicurato o da altri soggetti, ove l'Assicurato abbia partecipato o fosse colluso in tali condotte o attività.



#### CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli art. 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti Artt. delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. A.2 Altre assicurazioni
- Art. A.5 Aggravamento del rischio
- Art. A.8 Proroga Automatica Rescindibilità Annuale
- Art. A.9 Continuos Cover
- Art. B.2 Clausola" Claims made"
- Art. B.4 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. B.5 Inizio e termine della garanzia
- Art. B.7 Cessazione dell'assicurazione

# **DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

Anche agli effetti degli Artt. 1892 e 1893 C.C., il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

Data:	Il Contraente:



# CONDIZIONI PARTICOLARI (OPERANTI CON TASSI AGGIUNTIVI E SOLO SE RICHIAMATE NELLA SCHEDA DI COPERTURA)

### A) Consigliere d'Amministrazione, Sindaco, Revisore, Membro dell'Organismo di Vigilanza di Società o altri Enti

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempreché l'**Assicurato** abbia pagato il **Premio** addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione delle funzioni di Consigliere di Amministrazione e/o Sindaco di Società o di altri Enti, incluse le attività amministrative contemplate dagli Artt. 2380 usque 2395 C.C., e/o attività sindacali svolte in conformità agli Artt. 2397 usque 2409 e 2477 C.C., nonché delle funzioni di Revisione incluse le attività di cui agli Artt. 2409 e 2409-bis C.C. e di Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di regresso nei confronti degli eventuali responsabili concorrenti o esclusivi. All'**Indennizzo** liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una **Franchigia** a carico dell'**Assicurato** come stabilito per iscritto dagli **Assicuratori** ed indicato nella **Scheda di Copertura**.

#### B) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempreché l'**Assicurato** abbia pagato il **Premio** addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione:

- dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico, ispettore giudiziario e amministratore giudiziario;
- b) di qualunque incarico ricevuto nel corso di procedimenti concorsuali o di liquidazioni.

All'Indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una Franchigia a carico dell'Assicurato come stabilito per iscritto dagli Assicuratori ed indicato nella Scheda di Copertura.

#### C) Gestione delle Crisi da Sovraindebitamento ed Esperto della composizione negoziata

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'**Assicurato** abbia pagato il **Premio** addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione dell'attività di "Gestore della Crisi da Sovraindebitamento", secondo quanto previsto dalla l.n. 3/2012 e ogni successiva modifica od integrazione oppure all'attività di "Esperto della composizione negoziata", secondo quanto previsto dalla Legge 147 del 21/10/2021 e ogni successiva modifica e/o integrazione.

Si prende atto che la presente polizza si applica a condizione che l'**Assicurato** sia regolarmente iscritto al relativo Albo Professionale, o sia membro della relativa Associazione di categoria e/o abilitato ai sensi di legge all'esercizio della propria attività.

All'Indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una franchigia a carico dell'Assicurato come stabilito per iscritto dagli Assicuratori ed indicato nella Scheda di Polizza.

# D) Responsabile Protezione Dati

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, e sempre che L'**Assicurato** abbia pagato il **Premio** addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione di tutte le mansioni e funzioni svolte dall'Assicurato sulla base del Regolamento europeo 2016/679, e successive modifiche o integrazioni, sulla protezione dei dati personali e le rispettive norme vigenti in materia sempre che l'Assicurato sia debitamente qualificato ad esercitarle.



# NORME SEMPRE OPERANTI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI STUDI/UFFICI E DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI

# Art. C.1 - Responsabilità civile verso terzi (RCT)

Resta convenuto e stabilito che, a parziale deroga di quanto previsto dal comma (a) dell'Art. B.12, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per Danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di Durata del Contratto, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i Danni arrecati a terzi da Collaboratori e Dipendenti.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza del Massimale di cui all'Art. C.6, qualunque sia il numero delle persone decedute, lesionate o che abbiano sofferto Danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della Franchigia di Euro 500,00 per Sinistro.

#### Art. C.2 - Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO)

Resta convenuto e stabilito che, a parziale deroga di quanto previsto dal comma (a) dell'Art. B.12, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile:

- C.2.1 ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 e del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti all'attività professionale;
- C.2.2 ai sensi del C.C. a titolo di risarcimento di Danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 e del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i. o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali;
- C.2.3 per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 e s.m.i. e per gli effetti del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i., nonché per l'azione di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della L. 222/1984.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge e la copertura si intende prestata fino a concorrenza per ogni Sinistro e anno di un importo pari al Massimale di cui all'Art. C.6.

Per "prestatori di lavoro" si intendono:

- i lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;
- i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'Art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i.;
- i lavoratori interinali come definiti dalla L. 196/1997.

#### Art. C.3 - Committenza auto

Gli Assicuratori rispondono, entro i limiti del Massimale di cui all'Art. C.6, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'Art. 2049 C.C., a titolo di risarcimento di Danni, sia per lesioni a persone sia per Danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi i trasportati da suoi Dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.

#### Art. C.4 - Malattie professionali

Entro i limiti del Massimale di cui all'Art. C.6, resta convenuto e stabilito che l'assicurazione viene estesa alle malattie professionali intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del contratto ed allegate al D.P.R. 1124/1965, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, con sentenza passata in giudicato, escluse comunque asbestosi, silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS).

L'estensione produce i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di Durata del Contratto.

Il Massimale indicato all'Art. C.6 rappresenta comunque la massima esposizione degli Assicuratori:

- per più Danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il Periodo di Efficacia della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;



- per più Danni verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione.

#### Art. C.5 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i Reclami originati da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Europa.

#### Art. C.6 - Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale di Euro 500.000,00 per ciascun Sinistro e per ciascun Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Le garanzie di cui agli Artt. C.1 e C.2 vengono prestate con una Franchigia a carico dell'Assicurato di Euro 500,00 per Sinistro.

#### Art. C.7 - Esclusioni

Ferme tutte le esclusioni di cui all'Art. B.12, sono esclusi dall'estensione di garanzia di cui all'Art. C.1 i seguenti Danni:

- C.7.1 alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività professionale;
- C.7.2 cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
- C.7.3 dovuti a perdita, danneggiamento o distruzione di cose o animali che siano in possesso dell'Assicurato o affidate alla sua custodia, fermo quanto disciplinato dal comma (a) dell'Art. B.1;
- C.7.4 dovuti a spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne che non siano conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;
- C.7.5 da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- C.7.6 a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- C.7.7 derivanti dalle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate;
- C.7.8 derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto.

La garanzia di cui all'Art. C.4 non vale:

- C.7.9 per quei prestatori di lavoro Dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- C.7.10 per le malattie professionali conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge;
  - alla intenzionale mancata prevenzione del Danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;

la presente esclusione C.7.10 cessa di avere effetto per i Danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- C.7.11 per le malattie professionali che si manifestino più di sei mesi dopo la data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- C.7.12 per i lavoratori interinali e i parasubordinati i quali pertanto rimangono comunque esclusi dall'estensione alle malattie professionali.

# Art. C.8 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale pari ad un quarto del Massimale stabilito in polizza per il Sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.



# **DICHIARAZIONI**

Agli effetti degli art. 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti Articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. A.2 Altre assicurazioni
- Art. A.5 Aggravamento del rischio
- Art. A.8 Modalità della proroga automatica dell'assicurazione Rescindibilità annuale
- Art. A.9 Continuous Cover
- Art. B.2 Clausola" Claims made"
- Art. B.9 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. B.10 Inizio e termine della garanzia
- Art. B.12 Persone non considerate terzi
- Art. B.13 Cessazione dell'assicurazione
- Art. C.7 Esclusioni

Anche agli effetti degli Artt. 1892 e 1893 C.C., il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

Data	II Contraente	

# ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DEI DANNI CAGIONATI DA IMPIANTI NUCLEARI ESPLOSIVI

Esclusione di contaminazioni radioattive e assemblaggio di esplosivi nucleari Questa polizza non copre:

- a) Perdita o distruzione o danno di qualsiasi proprietà o perdita o spesa che risulti o derivi da quanto sopra o qualsiasi perdita che ne consegua;
- b) Qualsiasi responsabilità legale di qualsiasi natura. Direttamente o indirettamente causata da o che abbia contribuito o derivi da:
- i) Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da carburante nucleare o da rifiuti nucleari derivanti dalla combustione di carburante nucleare
- ii) Le proprietà radioattive, tossiche, esplosive o altre caratteristiche pericolose di qualsiasi assemblaggio di esplosivi nucleari o delle sue componenti nucleari

NMA1622 04/04/1968



#### CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE

In nessun caso gli Assicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possano esporre i medesimi a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Giappone, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America

15/09/10 LMA3100

#### **CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO**

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro: 1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure: 2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso. La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2. Nel caso in cui gli Assicuratori eccepiscano l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dagli Assicuratori graverà sull'Assicurato. Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

08.10.01 - NMA 2918

#### **DICHIARAZIONI**

Agli effetti degli art. 1322, 1341 e 1342 C.C. e ss. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni delle seguenti clausole di esclusione qui richiamate:

- ESCLUSIONE DEI RISCHI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E DEI DANNI CAGIONATI DA IMPIANTI NUCLEARI ESPLOSIVI:
- CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE SANZIONI ECONOMICHE;
- CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO.

Data	Il Contraente



#### **INFORMATIVA RECLAMI**

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:

Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857

E-mail: <a href="mailto:servizioreclami@lloyds.com">servizioreclami@lloyds.com</a> o <a href="mailto:servizioreclami@pec.lloyds.com">servizioreclami@pec.lloyds.com</a> or <a href="mailto:servizioreclami">servizioreclami@pec.lloyds.com</a> or <a href="mailto:servizioreclami@pec.lloyds.com">servizioreclami@pec.lloyds.com</a> or <a

Laddove il reclamo come sopra indirizzato riguardi una polizza emessa in regime di Libertà di Prestazione di Servizi, l'Ufficio Italiano dei Lloyd's procederà ad inoltrare il reclamo al *Managing Agent* competente, il quale avrà l'onere di accertare che la doglianza sia presa in gestione. Il fatto che l'Ufficio Italiano dei Lloyd's funga da collettore per i reclami concernenti polizze emesse in Libertà di Prestazione di Servizi non apporta tuttavia alcuna variazione alla natura della polizza medesima.

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l'esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) via del Quirinale 21 00187 Roma Italia

Tel.: 800 486661 (dall'Italia)
Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)

Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353

E-mail: ivass@pec.ivass.it

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link.

http://www.ivass.it/ivass/imprese jsp/PageGenerica.jsp?numObj=191573&nomeSezione=PER IL CONSUMATORE

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd's della gestione dei reclami è il seguente:

Complaints Team Lloyd's One Lime Street London EC3M 7HA United Kingdom

Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696 E-mail: complaints@lloyds.com



La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.

01/10/2015 LSW1862-12